

A tutti gli Organismi di certificazione accreditati/accreditandi
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti del Dipartimento DC

Loro sedi

OGGETTO Dipartimento Certificazione e Ispezione

Circolare tecnica DC N° 23/2022 - Aggiornamento della Circolare Tecnica DC N. 09/2022 del 31/03/2022 - Nuove disposizioni a seguito del termine di emergenza sanitaria da Coronavirus

La presente circolare sostituisce tutte le precedenti circolari emesse dal DCI per la gestione delle attività di valutazione durante il periodo di emergenza COVID-19 ad eccezione della seguente:

- Circolare informativa DC N° 07/2020 – Richiesta di astenersi dall’emettere Attestazioni in Ambiti Volontari per l’immissione sul mercato dei DPI.

Le novità rispetto alla Circolare Tecnica DC N. 09/2022 sono evidenziate in giallo, riguardano lo schema EMAS e sono state concordate da ACCREDIA con ISPRA.

Ogni eventuale attività già gestita con le precedenti disposizioni (es: contratti firmati, audit/esami pianificati) può continuare ad essere gestita in applicazione di tali disposizioni.

Queste disposizioni rimarranno in vigore fino ad una differente disposizione da parte di ACCREDIA.

Nota bene: Vengono ritirate le seguenti circolari:

1. Circolare Tecnica DC N° 06/2021 del 17/02/2021 con decorrenza dal 01 luglio u.s.;
2. Circolare Tecnica DC N° 23/2020 del 30/12/2020;
3. Circolare Tecnica DC N° 19/2020 del 30/11/2020;
4. Circolare Tecnica DC N° 17/2020 del 30/10/2020;
5. Circolare Tecnica DC N° 16/2020 del 19/10/2020;
6. Circolare informativa DC N° 10/2020 – Pubblicata la Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 08-05-2020;
7. Circolare informativa DC N° 08/2020 – Sintesi e chiarimenti delle disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus relative alle valutazioni di conformità secondo UNI EN ISO/IEC 17024 e altri schemi;
8. Circolare tecnica DC N° 09/2020 – Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus – specifiche per lo schema EMAS;
9. Circolare tecnica DC N° 08/2020 – Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus – settore IAF28;
10. Circolare tecnica DC N° 07/2020 – Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus per gli adempimenti del DM 115/2014 e Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015;
11. Circolare tecnica DC N° 06/2020 – Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

1. Verifiche condotte da ACCREDIA

Si applicheranno le indicazioni contenute nella Politica ACCREDIA per l'esecuzione delle Verifiche da remoto approvata dal Comitato di Indirizzo e Garanzia nella riunione del 23 novembre 2021 e che alleghiamo alla presente circolare.

Laddove saranno svolte attività di valutazione "da remoto", gli aspetti operativi saranno definiti tra ACCREDIA e il CAB in fase di pianificazione della verifica.

In questo caso le attività di verifica verranno condotte applicando per quanto possibile la Linea Guida IAF ID 12:2015 "*Principles on Remote Assessment*".

2. Verifiche condotte dai CAB

Riteniamo utile riconfermare alcune informazioni di carattere operativo contenute nelle precedenti circolari:

1. per tutti gli schemi di accreditamento gestiti dal Dipartimento Certificazione e Ispezione, ci si riferisca al documento IAF ID03 "Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations" per la gestione di questo evento eccezionale di pandemia Covid-19, tenendo conto di eventuali comunicazioni degli Scheme Owner e per gli ambiti regolamentati/cogenti anche di eventuali prescrizioni emesse dalle Autorità Competenti, contenute in note ministeriali/provvedimenti.
2. Per l'effettuazione di audit in remoto, riferirsi al documento IAF MD04 Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes.
IAF ha pubblicato un elenco di disposizioni applicabili in questo momento di emergenza. Le domande e risposte sono consultabili sul sito <https://iafaq.com/> **in italiano**, e sul sito Accredia <https://www.accredia.it/faq-coronavirus/>.
La validità delle FAQ IAF è stata confermata da una recente risoluzione dell'Assemblea Generale IAF <https://iafaq.com/resolutions-2/>
Consultate sistematicamente questi siti perché si tratta di disposizioni vincolanti per le attività di certificazione.
3. Le disposizioni pubblicate sul sito IAF sono applicabili anche a tutti gli schemi e ambiti non coperti da IAF MLA, per quanto applicabili, salvo le disposizioni che seguono e salvo differenti indicazioni da parte di Autorità di Regolazione o Scheme owner (es: IAQG, BRC).

Con cordialità.

Dott. Emanuele Riva

Direttore Dipartimento
Certificazione e Ispezione

Tablelle di sintesi delle disposizioni a seguito del termine dell'emergenza COVID-19

È possibile svolgere audit in remoto solo se sia assicurato un sistema equipollente in termini di efficacia con le verifiche "in campo". Questa analisi deve essere registrata e resa disponibile su richiesta ad Accredia.

1. ISO/IEC 17021-1

Si rimanda alle FAQ consultabili sul sito <https://iaffaq.com/> **in italiano**, con le seguenti ulteriori precisazioni.

Le verifiche iniziali, in base alla precedente circolare, potevano essere svolte posticipando la verifica di alcuni requisiti on site entro 6 mesi. Se l'azienda, per difficoltà dovute all'emergenza sanitaria, non potesse accettare dopo 6 mesi di condurre questa verifica on site, la stessa potrà essere completata in remoto.

Per le verifiche iniziali ci si riferisca d'ora in avanti alle FAQ 17 e FAQ 5 (è possibile condurre anche le verifiche iniziali in remoto, se è possibile vedere e verificare tutte le attività in remoto. Questo comporta anche che l'organizzazione interessata sia operativa).

Si conferma quindi che è possibile condurre tutte le verifiche in modalità in remoto (Es: iniziali, sorveglianze, rinnovi), nei limiti previsti dalla FAQ 5 e da quanto riportato di seguito per schemi specifici.

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
SGQ settore IAF 28 L'organismo deve rendere disponibile ad ACCREDIA l'elenco degli audit	Nei casi di audit iniziali è possibile condurre la verifica in remoto. Il CAB potrà effettuare le attività in remoto, solo se lo stesso e l'organizzazione sottoposta ad audit sono in possesso di adeguata strumentazione HW (pc, tablet, smartphone, qualsiasi altra periferica o apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete) e SW	Come regola generale, come previsto dal documento IAF ID03 e come confermato sul sito www.iaffaq.com , le attività di certificazione di sorveglianza possono essere posticipate, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi, salvo sia stato disposto un regime differente per schemi specifici. Si può in alternativa procedere con la sola verifica in remoto.	Come regola generale, come previsto dal documento IAF ID03 e come confermato sul sito www.iaffaq.com , le attività di certificazione di sorveglianza possono essere posticipate, senza che vi sia una perdita di validità dei certificati emessi, salvo sia stato disposto un regime differente per schemi specifici. Si può in alternativa procedere con la sola verifica in remoto.

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
<p>condotti da remoto</p> <p>INVARIATO RISPETTO ALLA CIRCOLARE TECNICA N° 06/2021</p>	<p>(strumenti di gestione, di comunicazione in tempo reale, di condivisione dati, di accesso da remoto, ecc..), da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti - modalità ICT.</p> <p>Il CAB dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso, in numero non inferiore a 3, che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ (per ulteriori dettagli circa l'utilizzo delle evidenze documentali si rimanda ai §§ 6.2 e 7.5 del Regolamento Tecnico RT-05 rev.02).</p> <p>Le n. 2 evidenze documentali delle 3 previste possono essere sostituite dalla valutazione di un cantiere in modalità ICT.</p> <p>Si ricorda che per registrazioni si intendono tutta una serie di informazioni documentate e non, che garantiscono efficacia dell'avvenuta valutazione.</p> <p>ACCREDIA potrà procedere in qualsiasi momento a sistematici controlli, nel verificarne la corretta gestione.</p>	<p>Il CAB potrà effettuare le attività in remoto, solo se lo stesso e l'organizzazione sottoposta ad audit, sono in possesso di adeguata strumentazione HW (pc, tablet, smartphone, qualsiasi altra periferica o apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete) e SW (strumenti di gestione, di comunicazione in tempo reale, di condivisione dati, di accesso da remoto, ecc..), da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti - modalità ICT.</p> <p>Il CAB dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso, in numero non inferiore a 2, che assicurino la funzionalità ed efficacia del SGQ (per ulteriori dettagli circa l'utilizzo delle evidenze documentali si rimanda ai §§ 6.2 e 7.5 del Regolamento Tecnico RT-05 rev.02).</p> <p>Le n. 2 evidenze documentali possono essere sostituite dalla valutazione di un cantiere in modalità ICT.</p>	<p>Il CAB potrà effettuare le attività in remoto, solo se lo stesso e l'organizzazione sottoposta ad audit, sono in possesso di adeguata strumentazione HW (pc, tablet, smartphone, qualsiasi altra periferica o apparecchiatura elettronica, ivi comprese le strutture di rete) e SW (strumenti di gestione, di comunicazione in tempo reale, di condivisione dati, di accesso da remoto, ecc..), da dimostrarne così l'efficacia e documentandone esaustivamente gli esiti - modalità ICT.</p> <p>Il CAB dovrà sempre campionare evidenze documentali di commesse chiuse e/o in corso, in numero non inferiore a 3, che assicurino la funzionalità ed efficacia del SGQ (per ulteriori dettagli circa l'utilizzo delle evidenze documentali si rimanda ai §§ 6.2 e 7.5 del Regolamento Tecnico RT-05 rev.02).</p> <p>Le n. 2 evidenze documentali delle 3 previste possono essere sostituite dalla valutazione di un cantiere in modalità ICT.</p> <p>Si ricorda che per registrazioni si intendono tutta una serie di informazioni documentate</p>

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
	<p>Nei casi di estensione dello scopo di certificazione, i CAB potranno procedere alla sola valutazione in remoto di evidenze documentali, senza quindi prevedere il sopralluogo in cantiere, solo per le richieste che riguardano attività affini e coerenti di cui alla macrotipologia per la quale l'Organizzazione risulta già certificata nella corrispondente attività complessa.</p> <p>In tutti gli altri casi, non potranno essere concesse estensioni in assenza di valutazione di attività operative in cantiere, da effettuarsi anche in modalità ICT.</p>	<p>Si ricorda che per registrazioni si intendono tutta una serie di informazioni documentate e non, che garantiscono efficacia dell'avvenuta valutazione.</p> <p>ACCREDIA potrà procedere in qualsiasi momento a sistematici controlli, nel verificarne la corretta gestione.</p>	<p>e non, che garantiscono efficacia dell'avvenuta valutazione.</p> <p>ACCREDIA potrà procedere in qualsiasi momento a sistematici controlli, nel verificarne la corretta gestione.</p>

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
EMAS	<p>Per le attività di verifica e le verifiche in sito EMAS occorre inviare richiesta di deroga al Comitato EMAS.</p> <p>Si rimanda alla circolare pubblicata sul sito ISPRA. Si rimanda alla circolare pubblicata sul sito ISPRA del 07 aprile 2020.</p> <p>In relazione alle nuove registrazioni EMAS si specifica quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le aziende ad alta, media, bassa complessità (Riferimento IAF MD05), in relazione alle verifiche iniziali, occorre verificare la parte di processo di produzione on-site per considerare valida la verifica; <p>Analogamente le verifiche svolte per la ISO14001 svolte in forma combinata con lo schema EMAS devono rispettare le stesse regole sopra riportate.</p>		
	<p>Il Verificatore Ambientale, oltre a convalidare la Dichiarazione Ambientale, rilascia una "dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività di verifica e convalida", in cui attesta che non risultano elementi che attestino l'inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente. Un Verificatore Ambientale deve poter visitare l'azienda per poter emettere questa attestazione; si ricorda che a questa verifica fa seguito anche un sopralluogo dell'ARPA competente per il rilascio della registrazione EMAS.</p>		
FSM	<p>Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, si conferma che è possibile condurre le verifiche in modalità in remoto, nei limiti previsti dalla FAQ 5, e cioè se è possibile vedere e verificare tutte le attività in remoto nel rispetto di tutti i requisiti applicabili (definiti per esempio da schemi o leggi specifiche). (Questo comporta anche che l'organizzazione interessata sia operativa). Nel caso in cui nello schema di certificazione fosse inoltre richiesta la valutazione di elementi ritenuti critici per la sicurezza e la salute delle persone, questi elementi devono essere verificati tramite una osservazione in presenza da parte di almeno un membro del team (eventualmente supportato da un esperto collegato in remoto).</p> <p>Nel periodo transitorio si applicano le indicazioni come da Circolare DC n. 6/2021.</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p>		

2. ISO/IEC 17065

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
Ambiti Regolamenti gestiti dall'area AR (Marcature CE, DPR 462, DPR 162)	<p>Fatto salve eventuali indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti, si ritiene che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In tutti i casi in cui sia necessario eseguire una verifica sul prodotto oggetto di richiesta di Certificazione e non sia possibile eseguirla in campo per gravi e fondati motivi (es. situazioni riconducibili a quanto citato nel documento IAF ID 3), deve essere eseguita una preventiva valutazione della fattibilità che tale verifica sia eseguibile in modo ugualmente efficace con l'utilizzo di tecnologie informatiche alternative. Nel caso che l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non sarà possibile svolgere la verifica in remoto, e quindi non sarà possibile emettere nuove certificazioni. 2. Per le Verifiche di Sorveglianza e di Rinnovo delle Certificazioni o per le Ispezioni Periodiche (es. moduli di valutazione della conformità di Direttive (es. C2), ecc.), qualora un Organismo intenda eseguire attività di valutazione da remoto, dovrà preventivamente valutare e documentare che ci siano gravi e fondati motivi e successivamente in forma documentata valutare la fattibilità dell'attività assicurando la medesima efficacia di una Verifica on site e nei casi in cui l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non sarà possibile eseguire le verifiche, inoltre qualora un Organismo intenda derogare a specifici requisiti di Accreditemento <u>dovrà continuare a preventivamente informare ACCREDIA</u> (es. non eseguire direttamente il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova). <p>Si precisa che la comunicazione citata non è una semplice informativa, ma così come previsto dal documento IAF ID 3: 2011 al Punto 4 "...Garantire che qualsiasi deviazione dai requisiti di accreditamento e dalle procedure del CAB sia giustificata e documentata e che sia stato raggiunto un accordo con l'Ente di Accreditemento sui piani per affrontare le deviazioni temporanee dai requisiti...", eventuali deroghe temporanee di requisiti di Accreditemento devono essere concordate con ACCREDIA.</p> <p>Si precisa altresì che, qualora un Organismo decida di eseguire Verifiche da Remoto in piena applicazione di quanto previsto dal documento IAF MD:4, dovrà cercare di garantire sempre la massima efficacia dell'attività svolta. Pertanto con riferimento all'esempio riportato nella Circolare, il prelievo di campioni di DPI da sottoporre a prova potrebbe essere eseguito dal fabbricante sotto la direzione e guida di personale dell'Organismo collegato in video da remoto.</p>		

<p>Schema Fgas Imprese</p>	<p>Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, non è possibile eseguire verifiche di prima certificazione da remoto.</p> <p>Nel periodo transitorio si applicano le indicazioni come da Circolare DC n. 6/2021.</p>	<p>Si applicano le regole previste dallo schema Fgas Impresa (esame documentale). L'impresa/impresa individuale che, durante il periodo di emergenza sanitaria ha usufruito della proroga della scadenza annuale del certificato, entro il 29/06/2022 dovrà presentare la documentazione relativa ai mantenimenti non effettuati.</p> <p>Nel caso non abbia svolto interventi durante il periodo di proroga, l'impresa/impresa individuale certificata potrà presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 circa l'assenza di interventi. Entro il 29/06/2022 dovrà in ogni caso presentare la registrazione di almeno un intervento in Banca Dati.</p> <p>In assenza della documentazione sopra citata, il CAB sospenderà la certificazione entro i successivi 10 giorni lavorativi. Entro 180 gg la certificazione verrà revocata.</p> <p>Il CAB dovrà pianificare la prima sorveglianza presso un'unità locale delle imprese che hanno ottenuto la certificazione o il rinnovo a seguito di verifica svolta in remoto. Per le imprese la cui periodicità di sorveglianza annuale</p>	<p>Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, non è possibile eseguire verifiche di rinnovo da remoto.</p> <p>Nel periodo transitorio si applicano le indicazioni come da Circolare DC n. 6/2021.</p> <p>L'impresa/impresa individuale che, durante il periodo di emergenza sanitaria ha usufruito della proroga della scadenza del certificato, entro il 29/06/2022 dovrà effettuare il rinnovo. Nel caso in cui la verifica di rinnovo della certificazione dell'impresa sia svolta in remoto, il CAB dovrà pianificare la prima sorveglianza successiva presso l'unità operativa.</p> <p>Nel caso non abbia svolto interventi durante il periodo di proroga, l'impresa/impresa individuale certificata potrà presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 circa l'assenza di interventi. Entro il 29/06/2022 dovrà in ogni caso presentare la registrazione di almeno un intervento in Banca Dati.</p> <p>In assenza della documentazione sopra citata, il CAB sospenderà la certificazione entro i successivi 10 giorni lavorativi.</p>
----------------------------	--	---	--

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
		è compresa tra il 01/04/2022 e il 29/06/2022 è possibile rimandare la verifica presso l'unità locale alla sorveglianza prevista per l'anno 2023.	Entro 180 gg la certificazione verrà revocata.
Schema Fgas Oda	<p>Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, non è possibile eseguire corsi di formazione completamente da remoto per il rilascio degli attestati secondo Regolamento (CE) 307/2008.</p> <p>Nel periodo transitorio si applicano le indicazioni come da Circolare DC n. 6/2021.</p> <p>Per la definizione dei temi trattati nella formazione e la durata della stessa devono essere sempre rispettati i requisiti definiti nello schema Fgas Oda e dal Reg. (CE) 307/2008.</p> <p>Per i moduli teorici di cui all'Allegato del Reg. (CE) 307/2008 è possibile erogare attività di formazione in diretta online/FAD sincrona, in video conferenza alla presenza del formatore in modo da permettere la conferma dell'identità del candidato. Deve essere assicurata la costante e continua connessione audio e video con ogni partecipante. E' necessario organizzare alla conclusione dei moduli teorici verifiche di apprendimento per l'ammissione al modulo pratico. Dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento all'interessato da parte dell'Oda indicando che i dati potranno essere trasferiti al CAB e ad ACCREDIA. L'informativa deve riportare quanto previsto dal GDPR.</p> <p>Per i moduli pratici di cui all'Allegato del Reg. (CE) 307/2008 è necessario svolgere l'attività in presenza secondo le modalità descritte nello schema FGAS Oda.</p>		
Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto, servizio, processo in	<p>Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, si conferma che è possibile condurre le verifiche in modalità in remoto, nei limiti previsti dalla FAQ 5, e cioè se è possibile vedere e verificare tutte le attività in remoto nel rispetto di tutti i requisiti applicabili (definiti per esempio da schemi o leggi specifiche). (Questo comporta anche che l'organizzazione interessata sia operativa). Nel caso in cui nello schema di certificazione fosse inoltre richiesta la valutazione di elementi ritenuti critici per la sicurezza e la salute delle persone, questi elementi devono essere verificati tramite una osservazione in presenza da parte di almeno un membro del team (eventualmente supportato da un esperto collegato in remoto).</p>		

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
ambito volontario non specificati in seguito.	Nel periodo transitorio si applicano le indicazioni come da Circolare DC n. 6/2021. Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.		
Tutti gli schemi di Certificazione di prodotto Food volontari non coperti da disposizioni di Scheme Owner o Autorità Competente	Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, si conferma che è possibile condurre le verifiche in modalità in remoto, nei limiti previsti dalla FAQ 5, e cioè se è possibile vedere e verificare tutte le attività in remoto nel rispetto di tutti i requisiti applicabili (definiti per esempio da schemi o leggi specifiche). (Questo comporta anche che l'organizzazione interessata sia operativa). Nel caso in cui nello schema di certificazione fosse inoltre richiesta la valutazione di elementi ritenuti critici per la sicurezza e la salute delle persone, questi elementi devono essere verificati tramite una osservazione in presenza da parte di almeno un membro del team (eventualmente supportato da un esperto collegato in remoto). Nel periodo transitorio si applicano le indicazioni come da Circolare DC n. 6/2021. Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.		
Schemi DM 115/2014 (Vigilanza e ARC)	Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, non è possibile eseguire audit da remoto. Nel periodo transitorio si applicano le indicazioni come da Circolare DC n. 6/2021.		

3. ISO/IEC 17020

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
ISP	<p>Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, si conferma che è possibile condurre le verifiche in modalità in remoto, nei limiti previsti dalla FAQ 5, e cioè se è possibile vedere e verificare tutte le attività in remoto nel rispetto di tutti i requisiti applicabili (definiti per esempio da schemi o leggi specifiche). (Questo comporta anche che l'organizzazione interessata sia operativa). Nel caso in cui nello schema d'ispezione fosse inoltre richiesta la valutazione di elementi ritenuti critici per la sicurezza e la salute delle persone, questi elementi devono essere verificati tramite una osservazione in presenza da parte di almeno un membro del team (eventualmente supportato da un esperto collegato in remoto).</p> <p>Nel periodo transitorio si applicano le indicazioni come da Circolare DC n. 6/2021.</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p>		
Ambiti Regolamenti gestiti dall'area AR (Marcature CE, DPR 462, DPR 162)	<p>Fatto salve eventuali successive indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti, si ritiene che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In tutti i casi in cui sia necessario eseguire una Verifica per ispezione/valutare il prodotto oggetto di richiesta di Ispezione/Certificazione e non sia possibile eseguirla in campo per gravi e fondati motivi (es. situazioni riconducibili a quanto citato nel documento IAF ID 3), deve essere eseguita una preventiva valutazione della fattibilità che tale tipologia di verifica sia eseguibile in modo ugualmente efficace con l'utilizzo di tecnologie informatiche alternative. Nel caso l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non sarà possibile svolgere la verifica in remoto, e quindi non sarà possibile emettere nuovi Rapporti/Certificati; 2. Per le Verifiche di Sorveglianza e di Rinnovo delle Certificazioni o per le Ispezioni Periodiche, qualora un Organismo intenda eseguire attività di valutazione da remoto, dovrà preventivamente valutare e documentare che ci siano gravi e fondati motivi e successivamente in forma documentata valutare la fattibilità dell'attività assicurando la medesima efficacia di una Verifica on site e nei casi in cui l'esito della valutazione di fattibilità sia negativo non sarà possibile eseguire le verifiche, inoltre qualora un Organismo intenda derogare a specifici requisiti di Accredimento <u>dovrà continuare a preventivamente informare ACCREDIA.</u> 		

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
	<p>Si precisa che la comunicazione citata non è una semplice informativa, ma così come previsto dal documento IAF ID 3: 2011 al Punto 4 "...Garantire che qualsiasi deviazione dai requisiti di accreditamento e dalle procedure del CAB sia giustificata e documentata e che sia stato raggiunto un accordo con l'Ente di Accredimento sui piani per affrontare le deviazioni temporanee dai requisiti...", eventuali deroghe temporanee di requisiti di Accredimento devono essere concordate con ACCREDIA.</p> <p>Si precisa altresì che, qualora un Organismo decida di eseguire Verifiche da Remoto in piena applicazione di quanto previsto dal documento IAF MD:4, dovrà cercare di garantire sempre la massima efficacia dell'attività svolta.</p>		

4. ISO/IEC 17024

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
Tutti gli schemi di Certificazione del personale non specificati in seguito	<p>Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, è possibile svolgere gli esami in remoto in conformità a quanto previsto al RG-01-02 §2.2.4 e alle indicazioni di seguito specificate, fermo restando che dovrà essere fornita idonea informativa al trattamento (GDPR) all'interessato da parte del CAB indicando che i dati potranno essere trasferiti anche ad ACCREDIA.</p> <p>Nel periodo transitorio si applicano le indicazioni come da Circolare DC n. 6/2021.</p> <p>Prova teorica/orale</p>	<p>Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, non è possibile derogare ulteriormente sulla periodicità e sui requisiti di mantenimento dei certificati.</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p>	<p>Si applica quanto indicato nella casella "Nuova certificazione"</p> <p>Eventuali ulteriori deroghe per determinate criticità dovranno essere concordate ed approvate da Accredia.</p>

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
	<p>La prova teorica dovrà essere svolta in video chiamata diretta/video conferenza in modo da permettere la conferma dell'identità del candidato e la supervisione continua del candidato da parte dell'esaminatore e/o del sorvegliante. Deve essere assicurata la costante e continua connessione audio e video con ogni candidato in modo da poter permettere all'esaminatore e/o al sorvegliante di assicurarsi che il candidato continui a rimanere da solo nella stanza dove svolge l'esame.</p> <p>Durante lo svolgimento dell'esame, le telecamere (ad esempio anche attraverso l'ausilio di specchi) dovranno essere posizionate in modo tale da riprendere il candidato, la stanza ove svolge l'esame e il testo d'esame che viene compilato dal candidato (se l'esame viene compilato al computer si potrà procedere con la condivisione dello schermo).</p> <p>Per quanto riguarda il numero di domande e la durata della prova devono essere sempre rispettati i limiti definiti nello schema o nella norma di certificazione.</p>		

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
	<p>Qualora non si avvalga di piattaforme validate ad hoc per la compilazione delle risposte alle domande di esame, il CAB dovrà incrementare il numero delle domande di esame in modo da garantire un'adeguata rotazione per evitare di riproporre le stesse domande negli esami successivi.</p> <p>Il CAB dovrà mantenere e rendere disponibile ad ACCREDIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'esito della verifica di fattibilità della sessione d'esame svolta da remoto o la validazione del sistema remoto; 2. Le procedure/istruzioni per l'esecuzione di esami da remoto; 3. Le evidenze e registrazioni a supporto delle procedure/istruzioni impartite necessarie a garantire l'efficacia, l'equità, la validità e l'affidabilità dell'esame; 4. Le azioni intraprese per impedire le prassi di esame fraudolente (§7.4.3 UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012). <p><u>Prova pratica:</u></p> <p>Nel caso di prova pratica finalizzata alla valutazione di specifiche abilità manuali e di utilizzo di strumentazione/apparecchiature, non sono</p>		

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
	<p>ammissibili esami da remoto in quanto è richiesto un controllo visivo diretto da parte dell'esaminatore delle operazioni che il candidato deve compiere (esempio non esaustivo: installazione/posa in opera di materiali/saldature, ecc.....).</p> <p>Sono da ritenersi esclusi: casi-studio, role-play, prova pratica con l'utilizzo di tecnologie IT.</p> <p>In questi casi è comunque responsabilità del CAB determinare e documentare la fattibilità della prova da remoto garantendo l'equipollenza dell'efficacia della prova eseguita in presenza.</p>		
<p>Schema Fgas Persona</p>	Vedi sopra	<p>Si applicano le regole previste dallo schema Fgas Persona (esame documentale).</p> <p>La persona fisica che, durante il periodo di emergenza sanitaria ha usufruito della proroga della scadenza annuale del certificato, entro il 29/06/2022 dovrà presentare la documentazione relativa ai mantenimenti non effettuati. Nel caso non abbia svolto interventi durante il periodo di proroga, la persona</p>	Non applicabile

	NUOVA CERTIFICAZIONE	SORVEGLIANZA	RINNOVO
		<p>fisica certificata potrà presentare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 circa l'assenza di interventi. Entro il 29/06/2022 dovrà in ogni caso presentare la registrazione di almeno un intervento in Banca Dati.</p> <p>In assenza della documentazione sopra citata, il CAB sospenderà la certificazione entro i successivi 10 giorni lavorativi. Entro 180 gg la certificazione verrà revocata.</p>	
DM 115/2014 Professionisti della Security UNI 10459 (schema cogente)	Non è possibile eseguire esami in modalità da remoto.	Fatto salvo un periodo transitorio di 90 gg (30/06/2022) dal termine dello stato di emergenza sanitaria, non è possibile derogare ulteriormente sulla periodicità e sui requisiti di mantenimento dei certificati.	Non è possibile eseguire esami in modalità da remoto.